



Comune di Pozzuoli

(PROVINCIA DI NAPOLI)

prot. n° 46212 del 14 SET 2015

ORDINANZA n° 134 del 14 SET. 2015

Divieto di esplosione di fuochi d'artificio sul territorio comunale

IL SINDACO

Premesso che

- l'art. 57 del T.U.L.P.S. vieta, senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza, di "spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.";
- che le emissioni rumorose delle suddette esplosioni può integrare deroga ai divieti posti dal vigente Regolamento acustico del Comune di Pozzuoli solo laddove la suddetta esplosione sia stata autorizzata dalla competente autorità di pubblica sicurezza;
- nonostante il divieto su richiamato, è diffusa consuetudine accendere anche in luoghi abitati fuochi d'artificio, petardi, mortaretti o altro materiale esplodente, nonché lanciare razzi e aerostati con fiamme;
- risulta, in particolare, diffusa nel territorio del Comune di Pozzuoli la consuetudine di celebrare manifestazioni, soprattutto matrimoni e feste private tenute in ristoranti o stabilimenti balneari, sia in area privata che pubblica, con l'accensione di fuochi d'artificio, anche in orari notturni in cui è d'obbligo la quiete;
- detta attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, per l'uso spesso incontrollato di tali artifici e senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone e degli animali e all'ambiente;
- il rumore e gli effetti luminosi provocati dai fuochi d'artificio creano in soggetti deboli quali bambini, anziani e persone ammalate, reazioni di disagio psichico e fisico;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti oltre a generare una evidente reazione di spavento e a generare, spesso, ulteriore disturbo acustico dovuto alle reazioni vocali degli animali, li può portare a perdere l'orientamento, esponendo così, gli animali non custoditi e/o randagi a rischio di smarrimento e/o investimento;
- i residui delle combustioni di fuochi d'artificio insozzano le pubbliche vie e sono potenzialmente pericolosi, per la eventuale di presenza di materiali inesplosi che possono esplodere accidentalmente;
- il fenomeno dei fuochi d'artificio, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo in cui aumentano gli eventi celebrativi a cui tali fuochi fanno da corredo, supera il limite della tollerabilità nella popolazione residente;

Considerato che

- la nozione di sicurezza pubblica identifica "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto di norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale" (Corte Costituzionale, sent. n. 226 del 24 giugno 2010);

- spetta effettivamente all'ente locale il potere di tutelare la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che concerne il regolare ed ordinato svolgimento della vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

Rilevata la necessità di limitare il più possibile i rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, nonché di evitare l'insozzamento delle pubbliche vie dovuto ai residui delle esplosioni non autorizzate;

Ritenuto necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale e per tutti i periodi dell'anno;

Ricordato che:

- in assenza di licenza prevista dall'art. 57 TULPS l'accensione di fuochi e petardi è vietata;
- che è opportuno richiamare i cittadini tutti, ed in particolare gli esercenti di pubblici esercizi e stabilimenti balneari al rispetto del suindicato divieto, precisando che saranno disposti opportuni controlli al fine di assicurare idonea ottemperanza allo stesso;
- che l'insozzamento della pubblica via con residui di esplosioni sarà sanzionato ai sensi dell'art. 3, comma 6 della Legge 15/07/2009, n. 94;

Vista la circolare n. 11/01/2001 n. 559 del Ministero dell'Interno, e successiva integrazione con circolare n. 557 del 20/05/2014 recante disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali e simili, autorizzata ai sensi dell'art. 57 del TULPS;

Visto il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visti l'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) nonché l'art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose)

Vista la legge 24/11/1981, n. 689

Vista la legge 15/07/2009, n. 94

Visto il Regolamento acustico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell'11/06/2014;

Visto lo Statuto comunale

nell'esercizio delle attribuzioni di autorità locale, quale Ufficiale del Governo, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, intesa come integrità psico-fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana finalizzata al rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e la coesione sociale

ORDINA

1. su tutto il territorio comunale è fatto divieto assoluto, sia di giorno sia di notte, di accendere di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti o altro materiale esplosivo, nonché lanciare razzi e aerostati con fiamme e simili, sia liberi, sia soggetti ad autorizzazione.
2. è fatto divieto assoluto ai ristoranti, bar, pubblici esercizi, stabilimenti balneari ed altre strutture adibite ad attività di svago e ricreative site nel territorio di Pozzuoli di accendere e/o consentire ai propri ospiti l'accensione di fuochi d'artificio o altro materiale esplosivo o lanciare razzi nel corso degli intrattenimenti diurni o notturni organizzati presso le proprie strutture, in assenza della preventiva licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e della comunicazione preventiva al Comune

AVVERTE CHE

- Rimane invariato il divieto di disturbo delle attività delle persone e del riposo previsto nell'art. 659 del codice penale nonché il divieto di accensioni ed esplosioni pericolose previsto nell'art. 703 del codice penale;

- Rimane invariato il divieto di utilizzo di materiale esplosivo senza licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, come previsto nell'art. 57 del TULPS;

SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni previste nel presente provvedimento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria e con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'autorità giudiziaria; si applicano, altresì, le

disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e dall'art. 9 comma 3 della L.25/08/1991 n. 287.

Le violazioni alle disposizioni contenute dalla presente ordinanza comportano l'applicazione della sanzione da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; l'insozzamento della pubblica via con materiali combustibili e/o incombustibili residuati dalle esplosioni non autorizzate sarà sanzionato in misura non inferiore a € 500,00, ai sensi della dell'art. 3, comma 6 della Legge 15/07/2009, n. 94.

In attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 25 agosto 1991 n° 287 é sospesa l'attività da tre a quindici giorni qualora allo stesso esercente vengano contestate due violazioni alle disposizioni della presente ordinanza.

L'esplosione non autorizzata di materiali esplosivi e rumorosi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39 del Regolamento acustico del Comune di Pozzuoli, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell'11/06/2014;


DISPONE

che la presente Ordinanza:

1. sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali, agli esercizi pubblici, ai comitati organizzatori di feste e sagre
2. venga pubblicata sul sito internet ufficiale del Comune di Pozzuoli
3. sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale, cui viene rimessa per le vie brevi, e da chiunque altro spetti farla osservare quale normazione di diritto pubblico;
4. venga affissa in tutto il territorio comunale in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici, negli esercizi commerciali ed in ogni luogo di visibilità pubblica
5. venga trasmessa, per opportuna conoscenza, al signor Questore della provincia di Napoli oltre che al Dirigente del Commissariato di P.S. di Pozzuoli, al Comando dei Carabinieri di Pozzuoli, al Comando della Guardia di Finanza di Pozzuoli, ai sindaci dei comuni limitrofi nonché al Comando della Polizia Municipale

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Campania entro 60 giorni dall'entrata in vigore oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Dalla residenza municipale, 14 SET. 2015



Il Sindaco
Vincenzo Figliolia

